



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale
il Comandante

Prot.nr.0009421/2014

Monopoli, 17 febbraio 2014

Indirizzi omissi ...

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli di studio, titoli di servizio e esami (previa eventuale pre-selezione) per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato per tre mesi di n°12 Agent di P.M. con il profilo di "AGENTE DI Polizia Municipale", ctg.C – riferimento Determinazione dirigenziale n° R.C.G.00087_2014 del 30/01/2014 - **PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA A 2 – Chiarimenti a tutti i candidati.**

Con riferimento al Bando pubblico di cui in oggetto risultano pervenuti quesiti in ordine alla validità della patente di guida di ctg.A2 conseguita prima del 19 gennaio 2013, data in cui è entrato in vigore il D.Lgs. n.59 del 18 aprile 2011 – attuazione delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE.

Premesso che il Bando prevede in maniera esplicita all'art. 2 che il candidato **deve essere in possesso della Patente di Guida di tipo B e della Patente di Guida di tipo A abilitante alla conduzione dei motocicli, senza limitazione alcuna in ordine alla tipologia ed alla cilindrata del mezzo** (ovvero di essere in possesso della patente di guida di tipo B conseguita in data antecedente il 26/04/1988, senza limitazione alcuna), al fine di chiarire - per tutti - i dubbi in ordine alla validità della patente di guida posseduta si evidenzia a titolo esemplificativo quanto segue.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs.59/2011 è stato definito un nuovo regime di validità delle patenti di guida rilasciate in Italia e tanto al fine di armonizzare il documento rilasciato in Italia a quanto previsto in ambito europeo.

A tal fine – per gli aspetti che qui possono interessare i candidati al concorso di cui in oggetto – il quadro di riferimento per le diverse patenti della categoria A è il seguente:

Patente di categoria A1

La patente di categoria A1 (dal 19 gennaio 2013 si tratta di una vera e propria categoria di patente, mentre in passato era considerata una sottocategoria della patente A) continua a consentire la guida dei motocicli di cilindrata massima di 125 cm³ e di potenza massima di 11 kW, ma, per evitare la produzione di veicoli leggeri e molto veloci, ai parametri di cilindrata e di potenza massima è stato aggiunto un ulteriore limite di rapporto tra potenza e peso; tale rapporto massimo è fissato in 0,1 kW/kg.

Con la patente A1 rilasciata dal 19 gennaio 2013 è ancora consentita anche la guida di tricicli, ma solo se di potenza non superiore a 15 kW.

La patente A1 rilasciata dal 19 gennaio 2013 non consente più la guida dei quadricicli non leggeri per cui occorrerà la patente B1.

Da ricordare che in Italia la patente di categoria B, anche conseguita dal 26 aprile 1988, consente di guidare i motocicli leggeri in Italia; le patenti di categoria B rilasciate fino al 25 aprile 1988, abilitando in Italia la guida di qualsiasi motociclo comprendono ovviamente la patente A e quindi la patente A1; per le patenti B rilasciate tra il 26 aprile 1988 e il 18 gennaio 2013 i limiti del motociclo leggero sono quelli noti (11 kW e 125 cm³); per le patenti B rilasciate dal 19 gennaio 2013 ai limiti indicati si aggiunge l'ulteriore limite relativo al rapporto potenza/peso espresso in kW/kg.

Patente di categoria A2

Più complessa è l'articolazione dei veicoli che si possono guidare con la patente di **categoria A2 conseguita dal 19 gennaio 2013.**

Si tratta di una nuova patente e non di una patente limitata ai sensi dell'articolo 117 (che convenzionalmente – e impropriamente - veniva definita A2); proprio per questo il comma 1 dell'articolo 117 è stato soppresso.

In relazione alle limitazioni per neopatentati la patente A con limitazioni rilasciata sino al 18 gennaio 2013, per due anni consentiva la sola guida dei motocicli di potenza non superiore a 25 kW e con rapporto potenza/tara non superiore 0,16 kW/kg riferiti alla tara, oltre a consentire la guida dei tricicli e dei quadricicli non leggeri.

Decorsi due anni la patente A con limitazioni diveniva automaticamente A senza limitazioni, senza necessità di esame o di riclassificazione della patente con rilascio di un documento aggiornato.

Dal 19 gennaio 2013 la patente categoria A2 consente la guida di motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg; tali motocicli non possono però, essere derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

La diversità rispetto al passato, al di là dei parametri per la definizione delle limitazioni, è rappresentata dalla impossibilità di "passaggio" nella categoria di patente A senza limitazioni con il semplice decorso del tempo come avveniva in passato e quindi sarà sempre necessario il superamento della prova di guida pratica specifica per conseguire la patente di categoria A. In altri termini il c.d. accesso graduale, prima legato al semplice decorso del tempo, è oggi ancorato al superamento di ben precise prove di esame. Anche in questo caso non è ammessa, per le patenti di categoria A2 rilasciate dal 19 gennaio 2013, la guida di quadricicli non leggeri e per i tricicli è posto un limite di potenza massima pari a 15 kW. La patente A2 assorbe le patenti di categoria AM e A1.

Patente di categoria A

La patente di **categoria A** rilasciata dal 19 gennaio 2013 consente, invece, la guida di qualsiasi tipo di motociclo a due ruote (L3e) o a tre ruote anche con carrozetta (L4e), nonché dei tricicli (L5e), anche di potenza superiore a 15 kW, (fermo restando per tale categoria di veicoli il rispetto del limite di età di ventuno anno previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1).

La patente di categoria A può essere conseguita con accesso diretto da chi abbia compiuto ventiquattro anni, ma può conseguirla anche il ventenne che abbia conseguito la patente di categoria A2 da almeno due anni.

Anche la patente di categoria A rilasciata dal 19 gennaio 2013 non consente di guidare i quadricicli diversi dai quadricicli leggeri (L6e). **La patente di categoria A contiene la patente di categoria A2 e la patente di categoria AM.**

IN SINTESI

PATENTE A1

È richiesta per la guida di motocicli di cilindrata $\leq 125 \text{ cm}^3$, o potenza $\leq 11 \text{ kW}$ e rapporto potenza/massa $\leq 0,10 \text{ kW/kg}$, nonché di tricicli di potenza $\leq 15 \text{ kW}$. Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.

PATENTE A2

È richiesta per la guida di motocicli, di potenza $\leq 35 \text{ kW}$ e rapporto potenza/massa $\leq 0,20 \text{ kW/kg}$, tali che non derivino da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita, nonché di tricicli di potenza $\leq 15 \text{ kW}$. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

PATENTE A

È richiesta per la guida di motocicli senza limitazioni, nonché di tricicli di potenza $> 15 \text{ kW}$ a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni. Questa patente si può conseguire con accesso graduale a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da almeno 2 anni, oppure con accesso diretto a partire da 24 anni. In ogni caso occorrerà superare una prova pratica di guida su veicolo specifico.

Inoltre con le modifiche apportate dalla novella normativa il quadro di riferimento per l'art.125 del vigente Codice della Strada è il seguente.

Articolo 125 c.d.s. – Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida

L'articolo 125, oltre alle disposizioni per le patenti speciali, dispone il **possesso** di determinate categorie di patenti per il rilascio di **categorie che si possono così definire superiori** (c.d. criterio di propedeuticità o gradualità) e disciplina la **validità** di ogni categoria di **patente di guida** ai fini della possibilità di guidare tipologie di **veicoli** per i quali è richiesta una **differente categoria** di patente (c.d. contenimento o equivalenza), in ossequio alle previsioni della direttiva. Tali cognizioni sono utili anche per l'accertamento delle violazioni dell'articolo 116, in relazione alla guida con patente di categoria non corrispondente, nella diversa previsione penale o amministrativa disciplinata dai commi 15 e 15-bis.

Il criterio della propedeuticità o gradualità

Le modalità previste per il conseguimento delle diverse categorie di patente, rilasciate ai sensi della direttiva 2006/126/CE, ha rafforzato il principio di accesso graduale, ma non più in ragione di un determinato periodo di possesso di una categoria, decorso il quale era possibile il passaggio ad un'altra categoria, come avveniva per la patente di categoria A. Oggi, il criterio di propedeuticità è comunque legato al superamento di una prova di esame e di conseguenza alla riclassificazione della patente di guida. In sostanza, per l'accesso a talune categorie di patente è necessario essere già titolari di altra.

Il criterio del contenimento o dell'equivalenza

Il criterio dettato dalla nuova formulazione dell'articolo 125 del codice della strada vale per le patenti rilasciate a partire dal 19 gennaio 2013, **mentre sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti rilasciate prima di tale data.** Questo principio vale anche per le patenti rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge 111 del 1988, in particolare per quel che concerne il diritto di guidare i motocicli di qualsiasi cilindrata, potenza massima e potenza specifica da parte dei titolari di patenti di categoria B conseguita prima del 26 aprile 1988 per la circolazione in Italia, ovvero conseguite fino al 31 dicembre 1985, per guidare qualsiasi motociclo anche all'estero.

La direttiva e, di conseguenza, il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, hanno dettato le specifiche equivalenze riassunte nell'articolo 125 del codice della strada, per le patenti rilasciate dal 19 gennaio 2013.

Ad ulteriore chiarificazione si propone di seguito l'*Allegato VII al DLG 18.4.2011 n. 59 (previsto dall'art. 25) : Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto*

Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)	AM
A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985)	AM - A1 - A2 - A
A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	AM e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988)	AM - A1
A (rilasciata dal 26 aprile 1988)	AM - A1 - A2 - A
B (entro il 31 dicembre 1985)	AM - A1 - A2 - A - B1 - B
B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	AM - B1 - B e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
B (rilasciata dal 26 aprile 1988)	AM - B1 - B e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale
C	AM- A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C
D (rilasciata entro il 30 settembre 2004)	AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C - D1 - D
D (rilasciata dal 1 ottobre 2004)	AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) - B1 - B - D1 - D
E conseguita da titolare di patente B	BE
E conseguita da titolare di patente C	BE - C1E - CE
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata entro il 30 settembre 2004)	BE - C1E - CE - D1E - DE
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata dopo il 30 settembre 2004)	BE - D1E - DE
	<i>Le patenti di categoria C, CE, D, DE, conseguite prima del 19.1.2013 consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto riportato in tabella.</i>

Successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.59/2011 (avvenuta il 19/1/2013)

il **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha diramato la Circolare M.I.T. Prot. n.2459 RU del 29.1.2013** ad Oggetto "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti" – istruzioni operative" che esplicita modalità di conseguimento e procedimenti amministrativi specifici che di seguito si riassumono.

"(...)

A.4 ACCESSO PROGRESSIVO (VEDI ART. 3 DM)

Per le ragioni esplicitate nelle premesse, il candidato titolare di patente di categoria A1 o A2, anche speciale, che intende conseguire una patente di guida di categoria A2 o A, anche speciale, deve sostenere solo la prova pratica prevista per la categoria di patente che intende conseguire.

A.6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE (vedi art. 4 DM)

Il DM disciplina la validità dei procedimenti amministrativi, relativi al conseguimento delle patenti, anche speciali, di categoria A1 ed A (quest'ultima anche per accesso graduale), che, avviatisi entro il 18 gennaio 2013, non risultano ancora conclusi alla data del 19 gennaio 2013: si è in tal senso previsto che tali attività siano utili a completare il percorso formativo avviato, fatti salvi i nuovi requisiti anagrafici posti dall'articolo 115 CdS, con riferimento alla patente di categoria A. Più in dettaglio:

- i titolari di patente di categoria A, anche speciale, per accesso graduale, che alla data del 19 gennaio 2013 non sono ancora abilitati alla guida di motocicli senza limitazioni, possono guidare – entro i due anni dalla data del conseguimento della patente posseduta - motocicli di potenza non superiore a 25 kW e con un rapporto potenza/peso (riferito alla tara) non superiore a 0,16 kW/Kg. Alla scadenza del biennio, possono condurre motocicli senza limitazioni e **senza dover sostenere la prova su motociclo di corrispondente categoria;**
- l'idoneità conseguita alla prova di teoria effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, per il conseguimento di una patente di categoria A1, anche speciale, permette al candidato di accedere alla prova di guida per il conseguimento della predetta patente, a partire dal 19 gennaio 2013;
- l'idoneità conseguita alla prova di teoria effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, per il conseguimento di una patente di categoria A, anche speciale, permette al candidato di accedere alla prova di guida per il conseguimento di una patente di categoria A2, anche speciale, dal 19 gennaio 2013, **oppure** - qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta - di categoria A, anche speciale;
- la prenotazione ad una seduta di esame di teoria per il conseguimento di una patente di categoria A1, anche speciale, effettuata entro il 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di teoria, per la medesima patente, dal 19 gennaio 2013;
- la prenotazione ad una seduta di esame di teoria per il conseguimento di una patente di categoria A, anche speciale, effettuata entro il 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di teoria per il conseguimento di una patente di categoria A2, anche speciale, dal 19 gennaio 2013, **oppure** - qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta - di categoria A, anche speciale;
- la prenotazione ad una seduta di esame di guida per il conseguimento di una patente di categoria A1, anche speciale, effettuata entro il 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di guida, per la medesima patente, dal 19 gennaio 2013;
- la prenotazione ad una seduta di esame di guida per il conseguimento di una patente di categoria A, anche speciale, effettuata entro il 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di guida per il conseguimento di una patente di categoria A2, anche speciale, dal 19 gennaio 2013, **oppure** - qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta - di categoria A, anche speciale. (...) "

Tutto quanto sopra premesso, si rappresenta in definitiva che il candidato che alla data del 19 gennaio 2013 abbia già conseguito la patente di guida ctg.A2 deve aver conseguito alla data del 17 marzo 2014 (termine ultimo di partecipazione alla Selezione pubblica di cui in oggetto) la patente di guida A (senza limitazioni). La patente A3 non esiste più nel nostro sistema di classificazione della patenti di guida e sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti già rilasciate alla data del 18 gennaio 2013.

Pertanto poiché i candidati che hanno richiesto chiarimenti non hanno prodotto copia del documento di guida di cui sono in possesso, e non hanno, altresì, indicato la data di conseguimento della patente guida posseduta – la COMUNICAZIONE di cui alla presente nota vale quale INFORMAZIONE generale agli stessi ed a tutti gli eventuali altri candidati alla selezione, con carattere di esaustività e genericità delle informazioni richieste.

Ove nei candidati persistano dubbi interpretativi, non potendo sistematicamente riscontrare centinaia di quesiti sugli stessi argomenti, gli stessi – ove ritengano - potranno presentare ugualmente istanza di partecipazione alla Selezione pubblica che sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e dall'Ufficio Personale del Comune di Monopoli, al fine dell'ammissione alla successive prove concorsuali.

IL DIRIGENTE VI ^ AREA ORGANIZZATIVA
Comandante del Corpo di Polizia Locale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)